



COMUNE DI NOVARA  
ASSESSORATO AL COMMERCIO

Spett.le  
GRUPPO CONSIGLIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO  
Sua Sede

Oggetto: Interrogazione urgente presentata dal Gruppo consigliere del Partito Democratico PD in data 23.03.2017 avente ad oggetto l'ordinanza sindacale n. 225 del 20.03.2017 con la quale è stata dettata la disciplina transitoria degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.L.P.S. R.D. 18.06.1931, n. 773.

In riscontro all'interrogazione presentata dal Gruppo consigliere del Partito Democratico in data 23.03.2017, concernente l'oggetto, si riferisce quanto segue.

1. L'iter di redazione e successiva formalizzazione dell'ordinanza sindacale n. 225 del 20.03.2017 ha richiesto una tempistica maggiore del previsto in relazione alla necessità di procedere ad un'attenta valutazione delle conseguenze dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 5255 del 24.11.2016 con la quale è stata disposta la sospensione dell'efficacia del provvedimento sindacale n. 346 del 19.05.2016 (accogliendo l'appello proposto avverso l'ordinanza cautelare del T.A.R. Piemonte – Torino Sezione II n. 00286/2016 del 27/07/2016 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accogliendo l'istanza cautelare in primo grado).

La bozza di nuova ordinanza, predisposta dall'Assessorato a fine dicembre 2016, è stata quindi oggetto di diverse valutazioni e considerazioni da parte dell'Avvocatura civica e dello stesso Assessorato e sottoposta quindi, nella sua stesura definitiva, al Sig. Sindaco per la relativa valutazione finale e successiva sottoscrizione.

2. Al termine di diversi confronti con l'Avvocatura Civica si è escluso che la sospensione dell'ordinanza n. 346/2016 avesse comportato la reviviscenza della precedente ordinanza sindacale n. 431 del 30.05.2012 (concernente la disciplina generale degli orari e dell'attività degli esercizi di somministrazione, del funzionamento degli apparecchi gioco e delle sale da gioco); ciò in considerazione del fatto che tale provvedimento era stato superato proprio dall'ordinanza del 2016 sospesa.

La conseguenza è stata pertanto che nel "periodo di vacatio" ha trovato piena applicazione il principio generale di liberalizzazione in materia di orari di apertura delle attività economiche con assenza di limitazioni agli orari di funzionamento degli apparecchi gioco nell'ambito del territorio comunale. Questa è la ragione per cui si è ritenuto di dettare una disciplina transitoria nelle more della pronuncia della sentenza da parte del T.A.R. Piemonte in merito al ricorso pendente.

3. In merito alla disciplina dettata nella citata ordinanza sindacale n. 225/2017 si osserva che la stessa prevede:

- nell'arco dell'intera giornata n. 14 ore di funzionamento degli apparecchi gioco (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 02.00) e n. 10 ore di spegnimento degli apparecchi gioco (dalle 02.00 alle 10.00 e dalle 13.00 alle 15.00);
- rispetto alla disciplina contenuta nell'ordinanza n. 346/2016 sospesa dal Consiglio di Stato si registra una maggiore apertura complessiva di n. 5 ore di cui 2 in orario notturno oltre le 24.00 e n. 3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.00 alle 18.00);
- rispetto alla disciplina vigente ante ordinanza 346/2016 una riduzione del funzionamento degli apparecchi gioco di n. 4 ore per le sale gioco (n. 14 ore attuali contro le n. 18 ore previste dall'art. 11 dell'ordinanza n. 431/2012) e di n. 7 ore per gli altri esercizi (n. 14 ore attuali contro le n. 21 ore previste dall'art. 6 dell'ordinanza n. 431/2012).

Le fasce di orario di spegnimento degli apparecchi gioco sono state stabilite nella prima mattinata, primo pomeriggio e seconda serata, ritenute maggiormente pericolose per la tipologia di soggetti deboli da salvaguardare (in particolare adolescenti) tenendo in considerazione i periodi che precedono e seguono il normale orario scolastico e quelli dedicati alla pausa pranzo dei soggetti lavoratori; nella definizione degli orari si è tenuto altresì conto delle esigenze che erano state manifestate dagli operatori economici del settore (in relazione all'esercizio di un'attività pienamente legittima) nel corso di un incontro che si era tenuto presso l'Assessorato al Commercio il giorno 25 luglio 2016.

La disciplina transitoria è comunque rispettosa del disposto di cui all'art. 6 della l.r. 02.05.2016, n. 9 (*Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico*) – che prevede la disposizione da parte dei Comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di limitazioni temporali all'esercizio del gioco per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto.

4. La disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi gioco e di apertura delle sale da gioco nell'ambito del territorio comunale – ripresa poi nell'ordinanza 225/2017 – era già

stata oggetto di confronto con le Associazioni di Categoria nel corso di un incontro tenutosi presso l'Assessorato al Commercio nella giornata del 25 luglio 2016.

La disciplina transitoria è stata inoltre esposta alle locali Associazioni dei Consumatori nel corso di un incontro sul tema della ludopatia tenutosi presso l'Assessorato al Commercio nella giornata del 24 febbraio u.s..

5. L'attività di controllo svolta dal Comando Polizia Municipale, in attesa della definizione della disciplina applicabile a seguito dell'ordinanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento 346/2016 pronunciata dal Consiglio di Stato, si è svolta in relazione a tutti gli altri aspetti disciplinati dalla l.r. 9/2016. Non risultano comunque all'Assessorato al Commercio segnalazioni e/o lamenti in merito a questioni attinenti gli orari di funzionamento degli apparecchi gioco.

L'ordinanza sindacale n. 225/2017 è stata trasmessa alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio al fine dell'attivazione delle verifiche del rispetto delle relative disposizioni.

29 MAR 2017